



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Ugo TRAMA

Ferdinando VICINANZA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
96	03/03/2026	204	04	00

Oggetto:

Struttura sanitaria Gestione Centri Diagnostici di Simonetti Carmela s.a.s. Revoca dell'accreditamento Istituzionale per attività di laboratorio di analisi

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) il procedimento amministrativo su cui si basa il sistema dell'accreditamento con il SSN è composto di quattro sub-procedimenti distinti e successivi, tutti a matrice amministrativo-pubblicistica:
 - 1) **autorizzazione**, subordinata alla verifica del fabbisogno (ex artt. 8-bis e 8-ter, D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.);
 - 2) **accreditamento**, subordinato alla verifica del fabbisogno (ex art. 8-quater, D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.);
 - 3) **fissazione del limite delle prestazioni annuali acquistate da parte della regione, cioè il "budget" per singola struttura accreditata** (art. 32, co. 8, L. n. 449/97);
 - 4) **sottoscrizione del contratto di fornitura delle prestazioni** (ex art. 8-quinquies, D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.).
- b) ai sensi dell'art. 8 quater del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. presupposto essenziale per l'accreditamento è il possesso dell'autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi dell'art. 8 ter, d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;
- c) l'art. 25 della legge regionale n.15/2002 stabilisce che "I rapporti di temporaneo accreditamento tra Servizio Sanitario Regionale e strutture sanitarie o socio sanitarie private, instaurati ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 6, comma 6, nei casi di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività delle strutture medesime, sono definitivamente risolti e non sono ripristinati";
- d) la struttura sanitaria "Gestione Centri diagnostici di Di Leva Wanda & C. s.a.s.", oggi "Gestione Centri Diagnostici di Simonetti Carmela s.a.s." - P.IVA 00840510622, è stata accreditata con D.C.A. n. 66 del 16/07/2014 per l'attività in regime ambulatoriale di Medicina di laboratorio: Laboratorio generale di base con settori specializzati: A1 (chimica clinica senza RIA e senza tossicologia) e A2 (Microbiologia e sieroimmunologia senza PCR) presso la sede operativa di via Mauro 25 in Palma Campania (NA);

CONSIDERATO che

- a) con Deliberazione n.631 del 26.08.2020 l'ASL Napoli 3 Sud proponeva la revoca dell'Accreditamento della struttura denominata "Gestione Centri Diagnostici della Dott.ssa Simonetti Carmela e C. s.a.s." per l'attività di Medicina di Laboratorio in regime ambulatoriale con sede operativa nel Comune di Palma Campania (NA), ai sensi del citato 'art. 25 della legge regionale n.15/2002;
- b) nell'ambito delle attività di riorganizzazione della rete laboratoristica privata, facendo seguito alla predetta Deliberazione, con nota prot. n. 179330 del 08.04.2025, questa Amministrazione ha richiesto alla ASL Napoli 3 Sud di attivare nuova verifica sulla permanenza dei requisiti autorizzativi e di Accreditamento nei confronti della società Gestione Centri Diagnostici della Dott.ssa Simonetti Carmela e C. s.a.s.";
- c) nelle more della suddetta attività di verifica svolta dalla ASL territorialmente competente, è intervenuta la Sentenza TAR Campania n.05968 del 25.08.2025 con la quale il Tribunale accogliendo il ricorso promosso da "Gestione Centri Diagnostici di Simonetti Carmela & C. s.a.s." ha rilevato che: "*il procedimento di verifica sulla permanenza, in capo alla struttura ricorrente, dei requisiti autorizzativi e di Accreditamento risultava ancora non terminato al momento dell'adozione della Delibera n.215/2022*"; pertanto il Giudice adito riteneva che "*l'Amministrazione non disponeva di nuovi elementi rispetto a quelli considerati tali da giustificare l'espulsione della struttura dall'elenco dei centri accreditati*";
- d) a seguito della predetta pronuncia, con nota prot. n.218086 del 17.09.2025 il Dipartimento di Prevenzione ASL Napoli 3 Sud informava la Regione che le attività di verifica richieste risultavano ancora in itinere;
- e) in riscontro all'ulteriore sollecito da parte della Amministrazione regionale, con nota prot. n.0232863 del 03.10.2025, la ASL Napoli 3 Sud - Dipartimento di Prevenzione - ha comunicato

che la struttura “risulta non più attiva a far data 09.01.2020 come da comunicazione agli atti dello scrivente Dipartimento di Prevenzione”;

DATO ATTO che

- b) con nota prot. n.0682262 del 04.12.2025 questa Amministrazione regionale comunicava alla struttura “Centri Diagnostici Simonetti Carmela s.a.s.” l’avvio del procedimento sanzionatorio per la revoca dell’Accreditamento per l’attività sanitaria di Laboratorio di Analisi in regime ambulatoriale richiamando gli atti amministrativi propedeutici di cui in premessa, la disposizione dell’art.25 L.R. Campania n.15/2002 e la connessa Giurisprudenza che riconosce la cessazione dell’attività sanitaria come presupposto causale alla perdita dei requisiti essenziali per il mantenimento dell’Accreditamento Istituzionale; (cfr. Cons. St. Sez. III 22.05.2019, n.3333; Cons. St., Sez. prima, 20 maggio 2019, n.1534; Cons. St. Sez. III 17 novembre 2015 n.5271);
- b) la struttura non ha trasmesso alcuna osservazione e/o eccezione alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio di revoca dell’Accreditamento di cui sopra;

Tenuto conto che

- b) secondo la giurisprudenza amministrativa, l’**art. 25** della legge regionale n. 15/2002 evidenzia il rigore che il legislatore impone nel richiedere che il soggetto accreditato non cessi per nessuna ragione la propria attività in nome e per conto del SSR – consentendo, a mitigazione di tale disciplina, soltanto una breve sospensione - al fine di non veder concretamente restringersi la platea dei soggetti erogatori; va anche osservato che, proprio a presidio di esigenze di par condicio, “l’espunzione dal sistema di soggetti non attivi costituisce un meccanismo idoneo a consentire ad altri erogatori di accedere al mercato delle prestazioni in regime di accreditamento, avvicendamento che rischierebbe di essere di fatto paralizzato ove si consentisse la permanenza nel sistema anche di chi non sia operativo. E tale principio deve avere applicazione, oltre che nelle ipotesi di conclamata cessazione e sospensione dell’attività ai sensi dell’**art. 25** citato, anche nei casi in cui, in modo precauzionale, l’ente di programmazione sia chiamato a valutare la posizione di un erogatore che pur non essendo (ancora) formalmente cessato, o sospeso, sia comunque inattivo, come nel caso della ricorrente, che tale situazione non ha contestato in punto di fatto” (cfr. da ultimo TAR **Campania**, sez. I, **25** novembre 2019, **n. 5571**);
- b) Così letto il dato normativo, è evidente che la declaratoria di cessazione dall’accreditamento costituisce una misura funzionale anzi coesistente ad un sistema di erogazione di prestazioni sanitarie attraverso strutture pubbliche e private definite nel loro numero sulla base del criterio del fabbisogno. Se infatti si consentisse la permanenza di strutture non operative si realizzerebbe una situazione in cui parte del fabbisogno non risulterebbe soddisfatto con grave nocumento all’efficienza del sistema, determinandosi un ostacolo all’accesso della popolazione alle prestazioni del SSR.

RITENUTO

- a) di dover prendere atto della deliberazione dell’ASL NAPOLI 3 SUD n. 631 del 26/08/2020;
- b) di dover prendere atto della nota di riscontro del Dipartimento di Prevenzione della ASL Napoli 3 Sud con Prot. n.232863 del 03.10.2025 attestante la cessazione dell’attività della struttura a far data dal 09.01.2020;
- c) di dover disporre la revoca dell’accreditamento istituzionale di cui al D.C.A. 66 del 16/07/2014 nella parte relativa alla struttura sanitaria “*Gestione Centri diagnostici di Di Leva Wanda & C. s.a.s*” oggi “Gestione Centri Diagnostici di Simonetti Carmela s.a.s.” (sede operativa via Mauro, 25- Palma Campania (NA)- P.IVA 00840510622) per il venir meno dei requisiti autorizzativi e di Accreditamento previsti dalla normativa vigente;

Alla stregua dell’istruttoria effettuata dalla UOS Accreditamento istituzionale;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di prendere atto** della deliberazione dell'ASL NAPOLI 3 SUD n. 631 del 26/08/2020 e della nota di riscontro del Dipartimento di Prevenzione della ASL Napoli 3 Sud con Prot. n.232863 del 03.10.2025 attestante la cessazione dell'attività della struttura Gestione Centri Diagnostici di Simonetti Carmela s.a.s. a far data dal 09.01.2020;
2. **di disporre** la revoca dell'accreditamento Istituzionale della struttura "Gestione Centri Diagnostici di Simonetti Carmela s.a.s." avente sede operativa nel Comune di Palma Campania (NA) alla via Mauro, 25- rilasciato con D.C.A 66 del 16/07/2014;
3. di **trasmettere** copia del presente decreto all'ASL Napoli 3 Sud territorialmente competente anche per la notifica alla struttura interessata;
4. di **trasmettere** il presente decreto al Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro e al Comune di Palma Campania (NA) per quanto di competenza.
- 5.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla data di notifica.

Ugo TRAMA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa